

STATUTI

Art. 1

Sotto la ragione sociale

SPAZIO APERTO

è costituita un'associazione retta dagli art. 60 segg. CCS, con sede in Bellinzona.
Recapito della Società è Via Gerretta 9a.

A) Generalità

Art. 2

L'associazione ha per scopo di promuovere l'animazione culturale, religiosa e sociale a Bellinzona.

Essa intende realizzare il suo scopo segnatamente per il tramite delle seguenti attività:

- a) mantenere e gestire il centro "Spazio Aperto" edificato sulla particella N. 6002 di Bellinzona;
- b) favorire la ricerca nelle scienze umane e religiose, ospitando nel Centro le organizzazioni che volessero collaborare in tale attività;
- c) organizzare incontri comunitari, momenti di formazione e di studio, corsi di aggiornamento, attività sociali per giovani e anziani, con speciale riguardo alle problematiche familiari e all'integrazione degli immigrati e degli handicappati;
- d) collaborare allo studio e alle iniziative in favore delle Missioni e del Terzo Mondo, promuovendo la formazione del personale destinato a tali attività;
- e) offrire ad associazioni ed enti (Enti Ospiti) con scopi culturali, religiosi e sociali, la possibilità di usufruire del centro "Spazio aperto".

Art. 3

L'associazione "Spazio Aperto" manterrà particolari rapporti:

- a) con l'Ordine Franciscano Secolare, nell'ossequio degli impegni assunti dall'Ordine stesso e nell'intento di collaborare e sviluppare lo spirito franciscano;
- b) con la Quasi-parrocchia di Bellinzona (Comunità del S. Cuore), con la quale stipulerà una convenzione per l'uso del centro.

B) Soci

Art. 4

I membri dell'associazione sono:

- a) per un anno (sempre rinnovabile) le persone fisiche e le persone giuridiche che ne condividono gli scopi statutari e che versano una tassa annua minima di CHF 100.--. Per i coniugi è sufficiente un'unica tassa; per i giovani che non ricevono ancora lo stipendio la tassa annua è almeno di CHF 20.--;
- b) a vita, coloro che condividono gli scopi statutari e che versano un contributo di almeno CHF 1'000.-- per il centro;
- c) gli Enti ospiti secondo convenzioni particolari.

Art. 5

L'esclusione di un socio può essere pronunciata dal comitato in caso di violazione grave degli statuti, su riserva del diritto di ricorso nei 30 giorni che seguono la comunicazione dell'esclusione; il ricorso dovrà essere indirizzato per lettera raccomandata al presidente dell'associazione, all'intenzione dell'assemblea generale.

Chi fosse in ritardo dopo richiamo nel pagamento delle quote annuali può essere escluso dall'associazione senza diritto di ricorso all'assemblea generale.

Art. 6

Qualsiasi diritto personale dei soci sull'avere sociale è escluso.

Art. 7

Ogni socio deve versare le quote annuali, che saranno definite dall'Assemblea sociale.

I soci uscenti o esclusi devono versare le quote annuali fino alla fine dell'esercizio sociale in corso (31 dicembre).

C) Risorse

Art. 8

Le altre risorse dell'associazione sono costituite dalle iniziative che l'associazione riterrà di dover assumere, rispettivamente da liberalità private o pubbliche di ogni genere.

Art. 9

Solo il patrimonio dell'associazione risponde degli impegni di quest'ultima.

Ogni responsabilità personale dei soci è esclusa, fatta riserva della responsabilità personale di coloro che agiscono per conto dell'associazione in conformità all'art. 55 cpv. 3 CCS.

D) Organi

Art. 10

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale;
- il comitato;
- il consiglio esecutivo se nominato dal comitato;
- l'organo di revisione.

D1) Assemblea

Art. 11

L'assemblea è composta da tutti i membri dell'associazione.

L'assemblea generale ordinaria è convocata dal comitato, generalmente entro la fine del primo semestre dell'anno successivo.

Il comitato o 1/5 dei soci possono richiedere la convocazione di un'assemblea generale straordinaria, che dovrà tenersi entro i due mesi dalla domanda.

Le convocazioni devono essere inviate entro 15 giorni al più tardi prima dell'assemblea, e menzionare l'ordine del giorno.

Ogni socio ha il diritto di fare delle proposte per la successiva assemblea generale.

Tali proposte devono figurare all'ordine del giorno se sono state inviate al comitato per lettera raccomandata al più tardi per la fine del mese di dicembre.

Art. 12

L'assemblea generale è diretta dal presidente e in caso di impedimento di quest'ultimo da altro membro del comitato.

Il presidente designa gli scrutatori.

Il segretario redige il verbale dell'assemblea e lo sottopone al presidente per la firma.

Art. 13

L'assemblea convocata in conformità agli statuti può deliberare indipendentemente dal numero di soci presenti.

Art. 14

Ogni socio ha diritto a un voto. Non può farsi rappresentare.

Le persone morali esercitano il loro diritto di voto per il tramite di un membro di uno dei loro organi, che designano liberamente.

Art. 15

Le decisioni dell'assemblea generale sono prese alla maggioranza dei presenti.

Il presidente ha pure diritto di voto. In caso di parità dei voti, quello del presidente è decisivo. Nel caso di elezioni, decide la sorte.

Lo scioglimento dell'associazione non può essere deciso se non da una maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti.

Le elezioni e le votazioni vengono fatte mediante alzata di mano, salvo che lo scrutinio segreto fosse richiesto dalla maggioranza.

I soci toccati direttamente da una decisione non hanno diritto di voto.

Art. 16

L'assemblea ha le seguenti competenze inalienabili:

- approvazione del rapporto annuale del presidente, dei conti e del preventivo annuale, della scarica del comitato e del revisore;
- nomina i membri del comitato e dell'organo di revisione;
- la revoca dei membri del comitato e di detti organi;
- la decisione sulle decisioni di ricorso conformemente all'art. 5;
- la decisione di acquisto o di vendita di immobili, di costituzione di diritti reali limitati;
- modifica degli statuti;
- decisione di tutti gli oggetti facenti parte dell'ordine del giorno;
- decisione sul proprio scioglimento e sulla liquidazione del patrimonio;
- la determinazione delle quote sociali;
- tutte le decisioni che sono riservate dalla legge o dai presenti statuti.

D2) Comitato

Art. 17

Il comitato si compone di un presidente, un cassiere, altri 11 membri al massimo.

Il comitato determina al proprio interno le singole cariche.

Art. 18

I membri del comitato sono designati per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili.

Sono membri di diritto:

- a) un Frate Cappuccino nominato dai Superiori della Provincia Svizzera;
- b) un rappresentante dell'Ordine Francescano Secolare della Svizzera italiana nominato dal Consiglio Regionale di detto ordine.

Art. 19

Il comitato è convocato dal presidente ogni qualvolta gli affari sociali lo esigono.

Tre membri del comitato possono domandare la convocazione del medesimo, che dovrà tenersi entro 20 giorni dalla richiesta.

Le convocazioni ai membri del comitato devono di regola essere inviate con almeno dieci giorni di anticipo, salvo casi urgenti.

E' tenuto verbale delle riunioni del comitato.

Art. 20

Il comitato può procedere validamente alle decisioni che gli competono allorché almeno 5 membri sono presenti.

Vota per maggioranza semplice.

Il presidente ha diritto di voto, e in caso di parità decide.

In caso d'urgenza le decisioni possono essere prese nella forma di un'approvazione scritta a una proposta, o per e-mail o telefax, a meno che la discussione non venga richiesta da almeno uno dei membri. La maggioranza è determinata per rapporto alla totalità dei membri del comitato.

Le decisioni devono ugualmente essere registrate nel verbale.

Art. 21

Il comitato ha facoltà di decidere su tutti i punti che non incombono ad altro organo, in particolare:

- sulla direzione generale dell'associazione, nella misura in cui la competenza non ricade all'assemblea generale;
- sulla nomina di un eventuale consiglio esecutivo, al quale può delegare l'effettiva gestione delle attività dell'associazione o parte di essa;
- sull'esecuzione delle decisioni dell'assemblea generale;
- sulla conclusione di contratti di locazione;
- sulla rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi; in particolare determinando i diritti di firma;
- sulla convocazione dell'assemblea generale;
- sull'ammissione ed esclusione dei soci, con riserva del ricorso all'assemblea generale;
- sulla pianificazione e l'organizzazione delle manifestazioni dell'associazione, per quanto non abbia demandato alla direzione;
- sull'eventuale elaborazione di regolamenti;
- sulla decisione di stare in lite, di ritiro o accettazione di querele, di conclusione e di accordi transattivi.

D3) Consiglio esecutivo

Art. 22

In qualsiasi momento il comitato può nominare un consiglio esecutivo composto da 3 a 7 membri, al quale viene delegata la gestione effettiva dell'associazione per quanto non di competenza del comitato ai sensi del precedente articolo.

Il consiglio esecutivo si organizza da sé facendo ratificare dal comitato la sua ripartizione dei compiti.

Per la sua attività il consiglio esecutivo risponde innanzi al comitato.

D4) Organo di revisione

Art. 23

L'organo di revisione si compone di due persone, designate ogni due anni, e rieleggibili.

Esse esaminano la contabilità dell'associazione e redigono un rapporto annuale all'attenzione dell'assemblea generale, al più tardi 20 giorni prima della stessa.

E) Scioglimento

Art. 24

Lo scioglimento dell'associazione non può essere deciso che dall'assemblea generale convocata esclusivamente a questo scopo. Per essere valida questa decisione deve riunire almeno la maggioranza di cui all'art. 15 cpv. 3.

In caso di fusione con un'istituzione o un'associazione avente scopo analogo, l'assemblea decide le modalità su proposta del comitato.

Art. 25

Il comitato esegue la liquidazione e presenta un rapporto nonché un conto finale all'attenzione dell'assemblea generale.

L'assemblea decide dell'utilizzazione dell'eventuale saldo attivo.

Esso dovrà comunque essere devoluto ad un'organizzazione esente d'imposta che persegue gli stessi o analoghi scopi di pubblica utilità.

Una ripartizione tra i membri è esclusa.

Art. 26

Ai soci, ai membri del comitato e dell'organo di controllo, nonché al presidente non sono riconosciuti emolumenti di sorta per la propria attività in seno all'associazione.

Essa avviene dunque a titolo gratuito e volontario.

Art. 27

Il comitato può richiedere l'iscrizione dell'associazione a registro di commercio.

Art. 28

Questi statuti sono stati adottati il 18 aprile 1994 e revisionati il 23 marzo 2009.